

IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE , [DPR 122/2009](#) E [Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, Prot. n. 1483](#), IL COLLEGIO DEI DOCENTI, DATA 25 SETTEMBRE 2014 CON DEL. N. 16 /14-15 DEFINISCE IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI AI FINI DELLA [VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO](#).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DEROGHE I.C. ARTENA

MONTE ORE ANNUALE

“Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. (...)
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio

CALCOLO DEI TRE QUARTI DI PRESENZA SUL MONTE ORE ANNUALE DELLE LEZIONI

- PER LA PRIMARIA. NON CONTEGGIARE IL TEMPO MENSA.

PERSONALIZZAZIONE DEL MONTE ORE ANNUO

L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento.

Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe

DEROGHE

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

<p style="text-align: center;">SCRUTINIO FINALE</p> <p>Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che <i>“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”</i></p> <p>Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.</p>	<p style="text-align: center;">IL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA, COMPENSIVO DELLE DEROGHE RICONOSCIUTE, COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME FINALE DI CICLO</p>
<p style="text-align: center;">PRATICA SPORTIVA AGONISTICA</p> <p>Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica , si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s.(La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse.)</p>	
<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONE:</p> <p>L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.</p> <p>Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.</p>	<p style="text-align: center;">INSERIRE IL PRESENTE REGOLAMENTO SUL SITO SCOLASTICO</p>